

tirò la Camera che il ministro ha la parola per una semplice osservazione, e che non può più ammettersi qualsiasi discussione a questo riguardo.

**RATTAZZI**, presidente del Consiglio. Le mie osservazioni forse renderanno inutile l'interpellanza.

Osservo all'onorevole Petruccelli che, quand'anche io adesso, prima che la Camera si aggiorni, venissi a proporre una legge eccezionale, sarebbe impossibile che durante il brevissimo intervallo che deve trascorrere questa legge fosse approvata.

Crede egli possibile che quando il Ministero venisse, anche dietro l'eccezione che partisse da quei banchi, a proporre misure eccezionali, queste non siano per fare oggetto di seria e vivissima discussione in questo ramo, e non abbiano del pari a far oggetto di lunghi ed animati dibattimenti nell'altro ramo del Parlamento?

Egli è adunque evidente che, quand'anche il Ministero fosse disposto a presentare oggidì un progetto di legge per domandare misure eccezionali, questo progetto non potrebbe mai essere approvato prima dell'aggiornamento della Camera, e non lo potrebbe essere che posteriormente, cioè quando la Camera riprenderà i suoi lavori.

Nell'intervallo il Ministero potrà anche farsi un'idea più precisa delle condizioni di quelle provincie; potrà riconoscere se i mezzi dei quali si può valere sono sufficienti o no, se avrà bisogno o no di provvisori straordinarie. Allora, riaprendosi la Camera, se il Ministero crederà necessari ed indispensabili questi mezzi eccezionali, li verrà senz'altro proponendo. Ma per ora io prego l'onorevole Petruccelli di non insistere maggiormente sopra un oggetto, il quale, malgrado tutta la buona volontà del Ministero, non potrebbe essere ammesso.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER LE TASSE IPOTECARIE.**

**PRESIDENTE.** La discussione riprende il suo corso.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli):

« Art. 5. Nel determinare la tassa proporzionale saranno calcolate tutte le somme per le quali l'ipoteca è presa, sì per capitale, come per accessori.

« Alla sorte principale dovranno aggiungersi gl'interessi, sia che l'iscrizione li indichi in una somma determinata o mediante il numero delle annate, sia che li accenni in via generica. In questo secondo caso la somma degli interessi da aggiungersi alla sorte principale si determinerà cumulando le annate degli interessi ai quali per legge si estende l'iscrizione. La tassa proporzionale non potrà mai essere inferiore a due lire, qualunque sia la somma a cui si riferisce.

« Art. 6. Le somme soggette a tassa proporzionale si calcoleranno di 20 in 20 lire. Ogni somma minore sarà computata per 20 lire intere.

« Art. 7. Se l'ipoteca venisse presa per una rendita non elevata in capitale, la rendita sarà valutata al decuplo, se vitalizia, e al ventuplo, se indeterminata o perpetua. Ove poi la rendita dovesse durare meno di dieci anni, sarà valutata cumulando tutte le annualità per cui l'ipoteca fu presa.

« Art. 8. Ove fosse stata pagata la tassa proporzionale per un'iscrizione ipotecaria, sarà soltanto dovuta la tassa fissa per quelle iscrizioni od annotazioni di conferma, di esecuzione o di rettificazione che, rispetto ad essa fossero fatte sui pubblici registri.

« Art. 9. Quando per lo stesso credito e all'appoggio dello stesso titolo si dovessero prendere iscrizioni o prenotazioni ipotecarie nei registri dello stesso o di diversi uffici, sarà dovuta una sola tassa proporzionale per la prima iscrizione. Per ciascuna delle altre iscrizioni sarà pagata la semplice tassa fissa, purchè sia provato il pagamento della tassa proporzionale per la prima iscrizione.

« A questo scopo, ove trattisi d'iscrizioni o prenotazioni da effettuarsi in diversi uffici ipotecari, la parte iscrivente dovrà presentare all'ufficio delle ipoteche che ha esatta la tassa proporzionale, oltre le due note o cartelle richieste per la prima iscrizione, altrettante copie di note quanti sono gli uffici in cui l'iscrizione deve essere ripetuta, e sopra ciascuna di queste copie l'ufficio delle ipoteche che fece la prima iscrizione trascriverà la stessa ricevuta data per la tassa proporzionale a norma dell'articolo 15. »

**RESTELLI**, relatore. Domando la parola.

A questo articolo occorre una piccola correzione nel secondo alinea. Si tratterebbe di togliere le parole *copie di*, ed ancora la parola *copie* nella terz'ultima linea, per cui il secondo alinea rimarrebbe redatto nella seguente formola, che ripeto onde non avvenga per avventura qualche errore di redazione:

« A questo scopo, ove trattisi di iscrizioni o prenotazioni da effettuarsi in diversi uffici ipotecari, la parte iscrivente dovrà presentare all'ufficio delle ipoteche che ha esatta la tassa proporzionale, oltre le due note o cartelle richieste per la prima iscrizione, altrettante note quanti sono gli uffici in cui l'iscrizione deve essere ripetuta, e sopra ciascuna di queste l'ufficio delle ipoteche che fece la prima iscrizione trascriverà la stessa ricevuta data per la tassa proporzionale a norma dell'articolo 15. »

**PRESIDENTE.** Prego di riflettere alla citazione: questo articolo 15 resta veramente l'articolo 15? Mi pare che vi è stato un cambiamento nella numerazione degli articoli.

A quale articolo si riferisce? È veramente all'articolo 15 della Commissione?

**RESTELLI**, relatore. Signor sì! La citazione è esatta.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 15 coll'emendamento della Commissione consistente in che si tolga la parola *copie* due volte nel secondo alinea; del resto, l'articolo sta com'è.

(La Camera approva.)

« Art. 10. Qualora nell'interesse dell'iscrivente volessero essere prese contemporaneamente iscrizioni o prenotazioni ipotecarie presso diversi uffici per lo stesso credito ed all'appoggio dello stesso titolo, l'iscrivente dovrà pagare per ciascuna iscrizione la tassa dovuta, salvo a ricuperarla pagando solo la tassa fissa, come è stabilito all'articolo antecedente, quando abbia provato di avere soddisfatta la tassa proporzionale presso alcuno degli uffici presso i quali fu presa la iscrizione o la prenotazione. »

Invece di *presso i quali* sarà meglio dire *nei quali*.

**RESTELLI**, relatore. Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Se non vi sono opposizioni, s'intenderà approvato con questa correzione.

(La Camera approva.)

« Art. 11. Le tasse stabilite dalla presente legge dovranno essere pagate all'ufficio delle ipoteche contemporaneamente all'iscrizione, alla prenotazione, all'annotamento o alla trascrizione nei registri ipotecari che danno luogo alla tassa, nè potranno essere restituite, qualunque sia l'evento posteriore al loro pagamento, nè per effetto della insussistenza o della nullità del titolo che costituiva l'ipoteca, fatta eccezione sol-